



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di  L  S  e  P  S  alla riliquidazione, per ciascuna di esse, della pensione di reversibilità (a seguito della perdita del diritto da parte del figlio contitolare) con l'applicazione degli aumenti previsti dall'art. 4 della l. n. 140 del 1985. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta osservando che, secondo la giurisprudenza della S.C., il trattamento pensionistico spettante al residuo superstite va determinato nella sua consistenza quantitativa con gli stessi criteri fissati per l'originaria liquidazione dall'art. 22 della legge n. 903/65 e, pertanto, mediante un'operazione di riliquidazione da compiere con la preventiva detrazione dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, o al medesimo spettante, della quota del contitolare escluso, con l'applicazione sulla quota del titolare restante, e con decorrenza dalla morte del dante causa, degli aumenti di legge e degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo, ivi compresi gli aumenti pensionistici di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 1985, la cui esclusione, non prevista da alcuna disposizione di legge, si porrebbe in contrasto con la generale applicabilità del citato art. 22 della l. n. 903 del 1965.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Inps affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resistono con controricorso  L  S  e  P  S  che hanno depositato anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 13 RDL n. 636 del 1939, come risultante dall'art. 22 della l. n. 903 del 1965, 6 d.l. n. 463/83, conv. in l. n. 638/83, 4 e 5 l. n. 140/85, chiedendo a questa Corte di stabilire "se, in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, sul trattamento spettante ai rimanenti contitolari, decorrente quindi da epoca successiva alla data considerata dall'art. 6 d.l. 12.9.1983, n. 463, conv. in legge 11.11.1983, n. 638, non si applicano gli aumenti previsti dall'art. 4 della legge 15.4.1985, n. 140, poiché detti aumenti spettano solo sulle pensioni anteriori al 1° gennaio 1984 e integrate al minimo".

2.- Il ricorso non è fondato. Il quesito formulato dall'Istituto deve trovare risposta nel principio costantemente ribadito da questa Corte - cfr. *ex plurimis* Cass. n. 15644/2005 - secondo cui alla cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto di fatto percepito durante il periodo di contitolarità, ma operando un conteggio virtuale, fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la prestazione come se vi fosse stato sempre un unico titolare; ne

ME

consegue che la quota di pensione spettante al contitolare superstite deve essere ricalcolata applicando ad essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dall'art. 4 della legge n. 140 del 1985, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse della integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, essendo necessario accertare se, al momento in cui maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, ricalcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo.

Secondo il principio sopra espresso, era quindi necessario accertare se, al momento in cui maturavano gli aumenti di cui alla legge n. 140 del 1985, la pensione spettante al contitolare superstite, calcolata con riguardo alla sua spettanza teorica, avrebbe dovuto essere integrata al minimo, ed i giudici di merito hanno espresso sul punto, sia pure sinteticamente, una risposta affermativa che l'Istituto ricorrente non ha censurato (il ricorso non investe, infatti, il problema dell'accertamento della sussistenza di tale requisito, e cioè delle condizioni richieste ai fini della integrazione al minimo con riguardo alla spettanza teorica della pensione spettante al contitolare superstite).

3.- Erroneamente l'Istituto richiama la sentenza di questa Corte n. 4512 del 1999, ed altre successive, laddove si è affermato che il titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità in regime di contitolarità, il quale, in forza della norma speciale di cui all'art. 6, comma undicesimo bis della legge n. 639 del 1983, gode dell'integrazione al minimo su entrambe le prestazioni anche successivamente al 30 settembre 1983 (in deroga alla regola generale secondo cui, dalla stessa data, l'integrazione al minimo spetta una sola volta), allorché cessi la situazione di contitolarità e perda il diritto alla integrazione sulla pensione di reversibilità, non ha diritto alla cristallizzazione di quest'ultima pensione.

Ed invero la regolamentazione della pensione del titolare residuo pone problematiche completamente diverse a seconda che si tratti del diritto agli aumenti di cui alla citata legge n. 140/85, oppure del diritto alla c.d. cristallizzazione, di talché i criteri applicabile al secondo non sono applicabili *sic et simpliciter* al primo. Si è infatti affermato nella pronuncia n. 4512/99 che il meccanismo di conservazione previsto per la cristallizzazione è inconciliabile con il meccanismo del ricalcolo che nella specie va applicato, sul rilievo che l'unico titolare rimasto non può, al momento della cessazione della integrazione per il venir meno della contitolarità, "conservare" l'importo della pensione raggiunto in precedenza, proprio perché la misura del trattamento spettante da quel momento in poi deve essere ricalcolato; ossia, per le pensioni in esame, il momento in cui si perde l'integrazione coincide con il momento in cui si modifica la struttura stessa della prestazione variandone la misura, il che non consente la "conservazione" del trattamento raggiunto in precedenza. Nulla osta invece all'applicazione degli aumenti di cui alla citata legge n. 140/85, dal momento che nel ricalcolo, cui devesi necessariamente procedere, si può ben tenere conto degli stessi aumenti, a cui il beneficiario avrà diritto ove la sua quota teorica, e non già quella concretamente erogata in regime di contitolarità, fosse stata integrabile al minimo all'epoca di operatività della medesima legge n. 140 del 1985.

ATC

- 4.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
- 5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 40,00 — oltre € 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore dell'avv. G. Sante Assennato, antistatario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2011.

Il Consigliere est.

*Antonio Filice*

Il Presidente  
*Fabrizio Mian Laurani*

Il Funzionario Giudiziario  
*Virgilio Saleffi*  
Depositato in Cancelleria  
30 SET. 2011  
Il Funzionario Giudiziario  
*Virgilio Saleffi*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533